

Concorsi **ENTI
LOCALI**

CONCORSO

**ISTRUTTORE e
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
CONTABILE**

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA C e D
Istruttori e Funzionari ad Elevata qualificazione Cat.

MANUALE di TEORIA e QUIZ
EDIZIONE AGGIORNATA

IV Edizione **2025**

NLD
CONCORSI

disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Oltre alle modifiche dell'art. 60, è stato introdotto un nuovo **Allegato II.2-bis**, che stabilisce le **modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi**, anche sulla base dei pareri delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato e della Conferenza unificata. Detti pareri hanno sollecitato il Governo a "considerare le specifiche prestazioni affidate in subappalto o nei sub-contratti, per garantire che le condizioni di revisione siano coerenti con l'attività svolta dal sub-appaltatore o sub-contraente" e a "precisare la responsabilità dell'appaltatore riguardo l'attuazione di tale obbligo giuridico", oltre a prevedere che "siano le parti a stabilire la modalità di revisione dei prezzi applicabile ai contratti di subappalto".

Da ultimo, l'art. 9 del D.I. 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. **Decreto Infrastrutture**), richiede che per l'applicazione dell'art. 60 Codice dei contratti pubblici, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

- **le voci del quadro economico** di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con **la soglia** di cui all'art. 5, co.2, All. I.7 al codice di cui al d.lgs. 36/2023;
- risulti disponibile il **50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e), num. 6), dell'All. I.7 al codice di cui al d.lgs. 36/2023.

► 15.4. Proroga e rinnovo del contratto in corso di esecuzione

Anche la durata del contratto può essere modificata nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara sia stata prevista un'opzione di **proroga**. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e deve essere richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale **al RUP**, il quale decide sentito il direttore dei lavori (ovvero previo parere del Collegio consultivo Tecnico nei casi previsti), **entro trenta giorni** dal suo ricevimento.

Altro strumento di estensione della durata del contratto d'appalto è l'opzione di **rinnovo**, che ha efficacia temporale più lunga della proroga e non è motivato da carattere di urgenza, bensì rappresenta una mera facoltà per la stazione appaltante. A differenza della proroga, che consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il rinnovo, invece, scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto.

► 15.5. Vicende particolari in corso di esecuzione. Sospensione, risoluzione e recesso

Stipulato il contratto, e fatte salve le ipotesi in cui è possibile procedere a delle modifiche del programma contrattuale, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguirlo (ossia di realizzare i lavori, prestare i servizi ed effettuare le forniture) secondo i termini, le condizioni e le prescrizioni indicati in esso. È possibile,

previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Tale vincolo è stato, quindi, esteso, attraverso un'ulteriore modifica dell'art. 119 (anche questa applicabile solo dal 2014), anche alle Regioni e agli Enti Locali, laddove si dispone che l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa debba essere esercitata da tali enti nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In attuazione del nuovo art. 81 Cost, la l. 24 dicembre 2012, n. 243, "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi Dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.", ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i bilanci di Regioni ed Enti Locali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (così dopo le modifiche apportate dalla L. 12 agosto 2016, n. 164).

In caso contrario, l'ente dovrà adottare misure correttive tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Con l'introduzione del nuovo vincolo del pareggio di bilancio anche agli Enti Locali, il legislatore ha modificato gli obiettivi programmatici posti a carico di tali enti, uniformandoli sostanzialmente alla definizione di equilibrio contenuta nell'art. 9 l. 24 dicembre 2012, n. 243: saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

► 5.2. Il monitoraggio e la certificazione dei risultati conseguiti. Le sanzioni a carico degli enti inadempienti

Al fine di monitorare i predetti adempimenti, le Regioni e gli Enti Locali erano tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, seguendo lo schema di cui all'allegato 9 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e a trasmettere le informazioni riguardanti il saldo al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti territoriali erano tenuti a trasmettere via web la certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e, ove previsto, dall'organo di revisione.

Il mancato conseguimento del saldo comportava a carico dell'ente inadempiente le seguenti sanzioni e restrizioni di cui all'art. 1, co. 475, l. 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.", ricalcate sulla normativa precedente:

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari allo scostamento registrato;
- versamento al bilancio dell'ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del Sindaco e dei componenti della Giunta;
- divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente, ridotti dell'1%;
- divieto di ricorrere all'indebitamento anche per effettuare investimenti;
- divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (con alcune eccezioni relative ad assunzioni a tempo determinato per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale).

Queste sanzioni erano, tuttavia, ridotte agli enti che non rispettavano il saldo per un importo inferiore 0% degli accertamenti delle entrate finali.

6. Dal 2019: la definizione di equilibrio contenuta nella l. 30 dicembre 2018, n. 145. Le novità della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025).

Con la l. 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.", sono stati ridotti i vincoli posti a carico degli Enti Locali e, conseguentemente, semplificati gli adempimenti loro richiesti anche al fine di monitoraggio in materia di coordinamento con la finanza pubblica.

Si prevede, infatti, che a decorrere dal 2019 gli Enti Locali siano considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, senza realizzare ulteriori obiettivi programmatici.

Tale risultato è desunto dal prospetto della verifica degli equilibri che gli enti stessi sono tenuti ad allegare al rendiconto gestione in base alla normativa contenuta nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Pertanto, dal 2019 sono cessati tutti gli ulteriori obblighi relativi al monitoraggio e alla certificazione dei risultati conseguiti e non hanno più ragion d'essere le sanzioni connesse al mancato conseguimento degli stessi.

La nuova definizione di equilibrio di bilancio contenuta nella legge di bilancio 2019 non ha eliminato il vincolo posto dalla l. 243/2012, che deve essere perseguito dal comparto degli Enti Locali considerato nel suo complesso.

In tal senso si sono espresse, basandosi su alcune sentenze della Corte costituzionale, sia la Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 17 dicembre 2019, sia la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020 e con la circolare n. 8 del 15 marzo 2021.

Per garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance *economica* europea, la **L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025)** ha introdotto **due novità** in relazione ai bilanci degli enti locali: la **nuova definizione del pareggio di bilancio** e il **contributo** degli enti locali alla finanza pubblica mediante l'**obbligo di accantonamento**.

Quanto alla nuova definizione di pareggio di bilancio, l'art. 1, **comma 785, Legge di Bilancio per il 2025** dispone che a decorrere dall'anno 2025 per gli enti locali il predetto equilibrio deve ritenersi rispettato in presenza di un **saldo non negativo** tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Con la conseguenza che il computo a consuntivo del pareggio di bilancio va fatto tenendo conto anche delle **entrate vincolate e accantonate non utilizzate durante l'esercizio**, deve cioè essere calcolato al netto di dette entrate che, in quanto non utilizzate nell'esercizio, sono confluite nel risultato di amministrazione, per cui diviene **pienamente obbligatorio** - e non solo tendenzialmente - **conseguire un saldo del valore W2 non negativo (rispetto dell'equilibrio di bilancio)**.

Nella stessa prospettiva, la Legge di Bilancio per il 2025 (art.1, co. 788) dispone che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono tenuti ad assicurare un **contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo** rispetto a quello previsto a legislazione vigente: detto contributo ammonta complessivamente a **140 milioni** di euro per l'anno 2025, a **290 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a **490 milioni** di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

7. La l. 9 agosto 2023, n. 111, "Delega al Governo per la riforma fiscale"

Con la l. 9 agosto 2023, n. 111, "Delega al Governo per la riforma fiscale", il Governo è stato delegato ad adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

I principali aspetti della riforma fiscale riguardano:

- la struttura dell'Irpef;
- la revisione della tassazione d'impresa;
- la revisione dell'IVA;
- il graduale superamento dell'Irap;
- la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,